



**ASSESSORATO LAVORO E NUOVI DIRITTI, SCUOLA E  
FORMAZIONE, POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE,  
PERSONALE**

**DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**Anno scolastico/formativo 2021/2022**

**Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nel sistema duale**

**Disposizioni e per lo svolgimento delle prove di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per disabili (PFI)**

# Sommario

Premessa.....	3
Analisi di contesto.....	3
Emergenza coronavirus.....	3
Realizzazione in sussidiarietà di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale.....	3
Sezione prima – Prove di esame .....	4
Ammissione alle prove di esame .....	4
Validità dell’anno scolastico/formativo .....	5
Quanto al monte ore erogato dalle IF.....	5
Sezione seconda – Valutazione degli apprendimenti ed esami di qualifica e di diploma .....	5
Accertamento e valutazione degli apprendimenti .....	5
Svolgimento delle prove di esame .....	5
Ammissione alle prove di esame .....	5
Finalità e tipologia delle prove.....	6
Commissione di esame.....	6
Nomina.....	6
Presidente .....	6
Composizione.....	6
Valutazione.....	7
Attestato di qualifica e attestato di Diploma.....	8
Rilascio degli attestati di competenza.....	8
Esami negli Istituti Professionali in sussidiarietà .....	8
Percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale .....	9
Sezione terza – norme specifiche per particolari categorie di allievi .....	9
Prove di esame per allievi disabili e con DSA.....	9
Punteggi prove allievi diversamente abili .....	10
Esami per allievi malati.....	10
Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni.....	11
Prove finali di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per disabili .....	11
Sezione quarta - Finanziamento .....	12
Rendicontazione attività.....	12
Premessa.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Rendicontazione anno scolastico e formativo 2021/2022..	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Riferimenti normativi percorsi triennali di IeFP e nel sistema duale .....	13
Riferimenti normativi emergenza coronavirus – COVID 19.....	15

## **Premessa**

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del D.lgs. n. 226/2005.

Nello specifico compete alle Regioni e alle Province autonome la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni.

Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di IeFP in sussidiarietà.

Il presente documento si propone di fornire specifici indirizzi operativi validi per la conclusione delle attività didattiche e formative dell'anno scolastico 2021/2022 e per lo svolgimento degli esami di qualifica e di diploma, relativi ai percorsi triennali di Istruzione e formazione Professionale (IeFP) e nel sistema duale, nonché nei Percorsi Formativi Individualizzati per disabili.

## **Analisi di contesto**

### **Emergenza coronavirus**

La Regione Lazio-considerata l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, al fine di rendere tempestiva l'azione amministrativa e di agevolare le Istituzioni Formative, ha costantemente adeguato la propria disciplina ai provvedimenti governativi.

Secondo quanto stabilito dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti – tutte le attività didattiche si sono svolte con la presenza degli allievi in aula, fatte salve le situazioni specifiche contemplate dai vari provvedimenti sino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di cui al Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

In particolare è stata consentita l'attivazione della DID per gli allievi che hanno contratto il virus o sono stati posti in quarantena con provvedimento dall'autorità sanitaria non ma è stato necessario ricorrere all'utilizzo del project work.

Ciò premesso tutte le prove di esame previste nel presente atto si svolgeranno esclusivamente in presenza ferma restando la scrupolosa osservanza delle indicazioni sanitarie finalizzate alla prevenzione del contagio e delle norme sul distanziamento sociale vigenti.

Tenuto conto, inoltre, delle difficoltà rappresentate dagli Enti di formazione nella gestione delle attività didattiche e formative a causa del protrarsi della emergenza legata al Covid 19 il presente atto contiene anche alcune indicazioni sulla rendicontazione e riparametrazione dei finanziamenti.

### **Realizzazione in sussidiarietà di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale**

Come noto, in attuazione dell'art. 7, c. 2 del d.lgs. n. 61/2017, è stato concluso l'Accordo territoriale tra la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, di cui alla DGR 363 del 15 giugno 2021, che ha disciplinato la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi triennali di

istruzione e formazione professionale.

L'accordo oltre alle modalità di realizzazione in sussidiarietà dei percorsi di istruzione professionale, a partire dalle prime annualità che verranno attivate nell'anno scolastico 2022/2023, prevede un regime transitorio per le annualità precedenti.

In particolare l'Accordo consente agli studenti che hanno frequentato i percorsi presso gli IIPP nel periodo precedente alla stipula dell'Accordo di conseguire la qualifica professionale con le modalità che verranno indicate nei paragrafi dedicati.

## **Sezione prima – Prove di esame**

### **Ammissione alle prove di esame**

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento relativi alla Qualifica Professionale e al Diploma Professionale nel caso di progetti approvati nell'ambito del sistema duale, di cui agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) delle qualifiche regionali relativamente all'ambito delle competenze tecniche e professionali e a quanto previsto dal D.M. 139/2007 e gli allegati tecnici per le competenze di base relativi alla Qualifica Professionale.

Nelle more della ridefinizione per le prossime annualità dei criteri di ammissione agli esami di qualifica, in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, possono essere ammessi a sostenere gli esami di qualifica gli allievi che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell'orario complessivo dell'ultima annualità di percorso.

Possono inoltre essere ammessi, limitatamente e in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, a sostenere gli esami di qualifica gli allievi che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 70% dell'orario complessivo dell'ultima annualità di percorso a causa di patologie connesse all'emergenza sanitaria da Covid 19.

In entrambi i casi l'IF deve:

- attestare che l'allievo abbia svolto almeno l'85% del monte ore totale delle attività laboratoriali presso la IF previste dal progetto formativo presentato per il percorso;
- conservare la certificazione medica, prodotta dalle famiglie, attestante l'impossibilità dell'allievo a partecipare alle lezioni;
- formalizzare, attraverso una scheda riepilogativa sottoscritta dall'équipe dei docenti/formatori della classe, il raggiungimento degli esiti di apprendimento - di cui agli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.lgs. 226/2005) sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento;

Il punteggio di ammissione all'esame finale, o credito valutativo - **pari ad un massimo di 60 punti su 100** - viene espresso dal Consiglio di classe sulla base di un giudizio di padronanza che consideri l'insieme del percorso formativo dell'allievo e delle sue acquisizioni, tenuto conto dei seguenti criteri:

- frequenza nell'anno formativo;
- valutazione del comportamento;
- valutazione del rendimento;
- valutazione dello stage nel caso di progetti del sistema duale,
- valutazione dell'alternanza scuola/lavoro o del contratto di apprendistato di cui all'art.43 del Decreto Legislativo 81/2015 nel caso del Diploma Professionale.

Il valore di soglia per l'ammissione all'esame è stabilito in **36 punti su 60**.

### **Validità dell'anno scolastico/formativo**

Le attività didattiche e formative si concludono come da calendario scolastico l'8 giugno 2022. Al fine di completare il percorso formativo le Istituzioni formative possono proseguire nelle attività anche oltre la data indicata.

### **Quanto al monte ore erogato dalle IF**

Tenuto conto che il perdurare dell'emergenza pandemica - pur non determinando un generale ricorso a provvedimenti generali e restrittivi (lock down) da parte delle autorità governative - ha causato la messa in quarantena di singoli allievi e/o di intere classi, con conseguente utilizzo della DAD e della DID, si precisa che contribuiscono al raggiungimento del monte ore complessivo tutte le **ore effettivamente erogate** di:

- didattica in presenza
- attività professionalizzanti (laboratori)
- didattica a distanza (DAD e DID) tracciabili e realizzate secondo le indicazioni della deliberazione n. 589 del 17 settembre 2021.

## **Sezione seconda – Valutazione degli apprendimenti ed esami di qualifica e di diploma**

### **Accertamento e valutazione degli apprendimenti**

Contestualmente alla continuità dell'erogazione delle attività formative nelle varie forme le Istituzioni formative e scolastiche sono tenute a garantire modalità e un numero congruo di prove di accertamento e di valutazione degli apprendimenti, sulla cui base devono essere assunte anche le decisioni relative all'ammissione a nuova annualità e all'esame conclusivo dei percorsi.

Devono parimenti essere assicurate le condizioni della validità degli accertamenti effettuati (grado di oggettività, attendibilità dei risultati), oltre che misure relative alla sicurezza dei dati e alla privacy.

### **Svolgimento delle prove di esame**

Come già evidenziato, fatto salvo l'obbligo di garantire tutte le misure igienico-sanitarie e le regole sul distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa, le prove di esame si svolgeranno in presenza, di norma entro il prossimo mese di luglio.

Le ore dedicate alle prove di esame sono conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore annuale (1020 per i percorsi triennali e, per il sistema duale, 990/1056).

### **Ammissione alle prove di esame**

Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza di almeno il 70% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti;
- valutazione positiva nel comportamento;
- valutazione positiva dell'intero percorso formativo - in rapporto ad un complessivo raggiungimento del livello minimo degli OSA dello standard regionale - determinata in un credito formativo;

- conseguimento degli apprendimenti minimi in esito al percorso accertata dal collegio dei docenti/formatori;
- per l'esame di diploma possesso di Attestato di Qualifica IeFP di Figura o Profilo formativo-professionale coerente.

## **Finalità e tipologia delle prove**

L'esame di Qualifica e di Diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura, quale esito di un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Gli esami di Qualifica e Diploma Professionali sono finalizzati all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire elementi di accertamento per quella di base.

Le prove di esame consistono in:

- una prova multidisciplinare
- una prova professionale attinente alla qualifica o al Diploma Professionale da conseguire
- una prova orale (colloquio).

## **Commissione di esame**

### **Nomina**

La Commissione d'esame è nominata con apposito atto del Direttore della Istruzione, Formazione e Lavoro. L'atto di nomina viene trasmesso agli interessati almeno 10 giorni prima dello svolgimento degli esami a cura del servizio regionale preposto.

### **Presidente**

Il Presidente è nominato dalla Regione Lazio con nota ufficiale, in base al decreto 30 giugno 2015 attuativo del Dlgs 13/2013 e seguendo i criteri stabiliti dalla Determinazione dirigenziale G15913/2020. In considerazione della numerosità delle commissioni da nominare e l'esiguità del personale regionale disponibile si invitano le IF a comunicare il calendario delle prove almeno **trenta** giorni prima dell'inizio delle prove stesse, trasmettendo il consueto modello di richiesta esame tramite mail all'indirizzo dedicato [esamiiefp@regione.lazio.it](mailto:esamiiefp@regione.lazio.it) e alla mail del referente regionale [gdiamberardino@regione.lazio.it](mailto:gdiamberardino@regione.lazio.it).

### **Composizione**

La composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20, c. 1, lett. e) del D.lgs. 226/2005, deve soddisfare i seguenti due requisiti:

- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno;
- garanzia del carattere collegiale;

La Commissione è così composta (standard minimo):

- n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale;
- n. 3 Commissari, designati dall'IF/IS, di cui due scelti tra i docenti del corso;
- n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale.

La Commissione può:

- essere integrata con la presenza di altri esperti, appartenenti al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);
- avvalersi, nel caso che alla prova d'esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha seguito l'allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale).

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di almeno tre membri con diritto di voto.

La riunione preliminare è convocata dal Dirigente scolastico o dal Direttore dell'IF almeno un giorno prima dell'inizio delle prove.

Il Presidente, al termine delle prove di esame concorderà con la struttura formativa le modalità per la firma dei verbali di esami e degli attestati.

## Valutazione

La valutazione finale dovrà essere espressa in centesimi.

L'ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica e di Diploma è deliberata dall'équipe dei docenti/formatori sulla base della valutazione annuale (tenendo conto anche degli esiti della formazione a distanza) e dell'intero percorso, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio. Tale valutazione avrà un punteggio massimo di **60 punti con soglia minima di 36 punti**.

La prova di esame avrà un punteggio massimo di **40 punti con soglia minima di 24 punti**.

Nella seguente tabella sono declinati i punteggi attribuibili per ciascuna prova:

<b>TABELLA DI VALUTAZIONE</b>		
<b>Prova</b>	<b>Punteggio totale</b>	<b>Valore di soglia</b>
Credito formativo di ammissione	60	36
Multidisciplinare	10	6
Professionale	15	9
Orale (colloquio)	15	9
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>60</b>

Ai fini del superamento dell'esame di qualifica/diploma lo studente deve conseguire il punteggio minimo di soglia in tutte le prove.

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell'andamento complessivo degli apprendimenti dell'intero percorso triennale o del quarto anno nel caso del sistema duale, dispone della possibilità di assegnare un Bonus, fino ad un massimo di 5 punti, per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il valore di soglia.

## **Attestato di qualifica e attestato di Diploma**

Le IF/IS dovranno utilizzare i format allegati al presente atto.

A conclusione delle prove d'esame, il Responsabile dell'IF/IS trasmette alla Direzione regionale competente l'elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi attestati debitamente compilati, per la firma da parte del competente Direttore regionale, unitamente ad una copia del verbale finale di valutazione.

Gli elenchi, suddivisi per percorsi, dovranno contenere le seguenti informazioni relativamente agli allievi:

- COGNOME
- NOME
- DATA DI NASCITA
- LUOGO DI NASCITA
- LUOGO DI RESIDENZA
- AMMESSO/NON AMMESSO
- VOTO AMMISSIONE
- VOTO FINALE
- QUALIFICATO/NON QUALIFICATO oppure DIPLOMATO/NON DIPLOMATO
- NOTE

In proposito la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro metterà a disposizione delle IF/IS un file di gestione dell'esame.

Al fine di una migliore fruizione dei dati forniti si chiede che, congiuntamente al formato cartaceo in originale, gli elenchi vengano trasmessi anche in formato elettronico editabile via mail al seguente indirizzo [esamiIEFP@regione.lazio.it](mailto:esamiIEFP@regione.lazio.it);

La Direzione regionale provvederà ad assegnare una sequenza numerica univoca a livello regionale, a tenere un registro degli attestati di conseguita qualifica e/o diploma nonché a restituire gli stessi firmati alle I.F e alle I.S. per la consegna agli interessati.

Nelle more, è obbligatorio il rilascio della dichiarazione sostitutiva da parte dell'ente di formazione, in modo da tutelare gli interessi dell'utenza.

### **Rilascio degli attestati di competenza**

Agli allievi che interrompono i percorsi di IeFP senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in base ai livelli 2, 3 e 4 EQF.

Gli Attestati di competenza e gli Attestati intermedi di competenza sono compilati direttamente dalle IF/IS e sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti.

## **Esami negli Istituti Professionali in sussidiarietà**

L'accordo territoriale tra USR Lazio e Regione Lazio stabilisce l'opportunità di proseguire l'offerta sussidiaria assicurata negli anni precedenti, secondo le medesime modalità fino al completamento del percorso triennale, anche per le classi prime avviate per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 fino al completamento del percorso.



Le prove di esame si svolgeranno con modalità analoghe a quanto stabilito nei precedenti paragrafi per le IF con le seguenti particolarità:

- possono sostenere gli esami gli allievi che hanno frequentato con esito favorevole la terza annualità nel corso dell'anno scolastico 2021/2022;
- gli studenti, che a seguito degli eventi pandemici non hanno potuto sostenere gli esami lo scorso anno 2020/2021, al fine completare il percorso formativo iniziato e ottenere la qualifica professionale, possono essere ammessi a sostenere gli esami a condizione che abbiano frequentato, nell'anno 2021/2022, il quarto anno del percorso di studi iniziato;
- deve essere formalizzata la scheda riepilogativa relativa al raggiungimento degli esiti di apprendimento con uno specifico atto ulteriore e distinto rispetto allo scrutinio finale di ammissione al quarto anno nell'Istruzione Professionale;
- fermo restando lo standard minimo della composizione della Commissione di esame i Dirigenti Scolastici provvederanno a nominare direttamente il Presidente delle proprie commissioni. Il Presidente potrà essere individuato fra il personale, in servizio o in quiescenza da non più di due anni, presso altre Istituzioni Scolastiche;
- l'IS deve inviare alla Regione Lazio oltre il calendario delle prove di esame i nominativi dei componenti delle stesse;
- le prove di esame devono essere concluse improrogabilmente nel corso del prossimo mese di luglio 2022;

## **Percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale**

Fermo restando quanto previsto dalla specifica circolare attuativa (Determinazione Dirigenziale n. G08410/2019 – *Linee Guida per la gestione dei progetti di istruzione e formazione professionale realizzati nell'ambito della Sperimentazione del Sistema Duale*), anche per l'anno 2021/2022 non si applica il criterio dell'incremento progressivo del monte ore minimo di formazione in azienda, che avrebbe comportato – ove non rispettato – la rimodulazione del finanziamento.

L'accesso all'esame di abilitazione di estetista e/o di acconciatore è consentito unicamente se sono rispettate le percentuali di formazione pratica e di stage previste dalle leggi di settore.

## **Sezione terza – norme specifiche per particolari categorie di allievi**

### **Prove di esame per allievi disabili e con DSA**

Anche per l'annualità in corso trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite agli allievi disabili (diversamente abili), dall'articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che tra l'altro, recita "... Prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione".

In conseguenza, la Commissione d'esame approva la prova di esame sulla base di due proposte formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione; le prove di esame devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio della qualifica (o del Diploma Professionale) coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni.

Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame

rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d'anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all'entità e al profilo delle difficoltà individuali.

Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale (o il Diploma Professionale) se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso.

In presenza di mancato superamento dell'esame, all'allievo potrà essere rilasciato un Attestato di competenze.

Durante la sessione di esame per gli allievi disabili e in situazioni di svantaggio, che nel corso dell'anno abbiano usufruito del servizio di assistenza specialistica, potrà essere presente anche un operatore specialistico, con funzione di supporto relazionale dell'allievo e non facente parte della commissione esaminatrice.

### **Punteggi prove allievi diversamente abili**

Per le seguenti tipologie di allievi il superamento della prova di esame è da intendersi quale somma dei punteggi derivanti dalla valutazione complessiva e dalla prova di esame.

- alunni con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92, che nel percorso di formazione hanno usufruito di Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) per obiettivi minimi, dove comunque si prevedono obiettivi didattici pari allo standard minimo di ciascuna disciplina;
- alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) ai sensi della legge 170/2010, che nel percorso di formazione hanno usufruito di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), dove si prevedono gli stessi obiettivi didattici della classe in ciascuna disciplina, seppure conseguiti utilizzando strumenti compensativi e/o dispensativi;
- alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che il collegio formatori, sulla base di fondate considerazioni pedagogiche, abbia individuato come bisognosi di personalizzazione della didattica, perché in attesa di valutazione o in condizioni "speciali" di disagio psico-sociale.

### **Esami per allievi malati**

La normativa vigente per i percorsi di IeFP, sia ordinamentali che realizzati con il Sistema Duale, non contempla, di fatto, la cosiddetta "sessione malati", né sono previste risorse finanziarie aggiuntive per l'organizzazione di nuove sessioni di esami.

Pertanto, in caso di assenze, comprovate da adeguate attestazioni mediche, che precludano all'allievo la partecipazione alla sessione di esame, l'Istituzione Formativa interessata dovrà:

- verificare la possibilità di uno slittamento della data di esame, per favorire la partecipazione del candidato impossibilitato nella data inizialmente prescelta;
- favorire la partecipazione del candidato a sessione di esame – per la medesima qualifica/diploma – organizzata da diversa Istituzione formativa in data utile.

Nel caso insorgano tali situazioni le IF dovranno prendere tempestivo contatto con l'Ufficio Esami della Regione e/o con altre Istituzioni Formative che svolgono i medesimi corsi di quelli frequentati dagli allievi malati, al fine di organizzare l'inserimento degli stessi in esami di identico corso ma programmati in un periodo diverso.

Si ritiene utile ribadire che la certificazione medica attestante l'impossibilità dell'allievo a partecipare agli esami deve essere conservata agli atti dell'Istituzione Formativa e non trasmessa agli Uffici regionali in quanto trattasi di documentazione contenente dati sensibili, tutelati dalla

normativa sulla privacy.

## **Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni**

Fermo restando che la previsione di prove di esame per candidati esterni non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per la Regione, possono essere ammessi alle prove finali coloro:

- che siano in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione (Diploma di licenza media) o percorso precedente.
- che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento, oppure non le hanno superate;
- con età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del Diritto Dovero di Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'I.F. nei limiti temporali dagli stessi stabiliti;
- che hanno frequentato corsi serali e/o carcerari.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi o parti di essi effettuati in modalità formale sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.

I candidati esterni devono presentare, utilizzando lo schema allegato, la domanda di ammissione all'esame di qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dall' IF/IS presso cui il candidato vuole sostenere l'esame. La domanda di ammissione sarà respinta nell' ipotesi che presso lo stesso Istituto nell' anno scolastico in questione non siano previsti esami finali per la qualifica prescelti dal candidato.

In ogni caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, le Istituzioni, per ogni candidato esterno, devono preliminarmente procedere, sulla base dell'allegata scheda di valutazione, all'accertamento del possesso della certificazione delle competenze in esito all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell'ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo, tenendo conto del tempo appropriato per colmare le eventuali lacune.

Con riferimento agli esami di Diploma Professionale, non è prevista la possibilità di ammettere candidati esterni poiché i percorsi di quarto anno non sono ordinamentali nella Regione Lazio, ma attuati unicamente nell'ambito del sistema duale.

## **Prove finali di esame nei Percorsi Formativi Individualizzati per disabili**

Con riferimento alle prove conclusive dei Percorsi Formativi Individualizzati per disabili (PFI), considerata la concomitanza di un numero elevatissimo di commissioni di esami - al fine di rendere tempestiva l'azione amministrativa – questa Amministrazione intende fornire alcune utili indicazioni per lo svolgimento delle prove di esame.

Al riguardo si comunica che, anche per il corrente anno formativo 2021-2022, le Istituzioni

Formative potranno nominare il Presidente della commissione fra il personale, in servizio o in quiescenza da non più di due anni, presso le Istituzioni Formative.

## **Sezione quarta - Finanziamento**

Il finanziamento sarà erogato per l'intero nel caso in cui vengano effettuate tutte le ore previste dai progetti e certificate da parte degli Enti, come di consueto, in relazione sia al numero delle ore di didattica erogate che al numero degli allievi che hanno partecipato ai singoli percorsi.

In proposito si terrà conto:

- delle ore del percorso erogate (sommatoria delle ore svolte in aula, in DAD, DID, in laboratorio, in azienda);
- tracciabilità puntuale giornaliera della presenza di tutti gli allievi di ogni singolo percorso per tutta la durata del percorso (1020 ore), come risultanti dalla reportistica dei sistemi;
- tracciabilità puntuale giornaliera della presenza dei docenti, dei formatori e delle figure di sistema nonché del personale.

## **Rendicontazione attività**

### **Regolamentazione vigente**

La DGR 346/2015- Parte III - lettera d) - Gestione amministrativo contabile – punto 3, prevede che la rendicontazione avvenga a costi standard riconosciuti al 100% se l'intero ammontare delle ore di attività annuale di tutti i percorsi è stato realizzato, ovvero una rendicontazione basata sulla realizzazione totale dell'attività.

Come precisato nella determinazione G01341 del 19/02/2016 si ricorda che ciò implica che se l'attività, rilevabile dai registri di presenza allievi e/o dagli ulteriori registri del personale coinvolto nelle diverse attività integrative e complementari, sia svolta per almeno l'80%, si dà luogo al riconoscimento del 96% del finanziamento (FSE+FR+FS);

Diversamente si procede alla riparametrazione del finanziamento stesso secondo la formula:  $FT / TOA * OAR$ , dove per: - FT = 96% del finanziamento totale (FSE+FR+FS); - TOA = totale ore attività della IF, comprensivo delle ore per la personalizzazione e delle ore per eventuali altre attività integrative e complementari, come risulta dall'allegato B, scheda attività realizzata); - OAR = ore attività realizzate, comprensive delle ore riferite all'attività a totale carico del FSE.

Il residuo 4% del finanziamento è riconosciuto se il totale delle ore allievi frequentanti, comprensivi anche di quelli non finanziati, riferito all'IF e rilevabile dai registri di presenza, sia svolto in misura non inferiore al 75% del totale previsto.

### **Deroga alla regolamentazione vigente anno scolastico e formativo 2021/2022**

In via del tutto **eccezionale e limitatamente all'anno scolastico e formativo 2021/2022**, in considerazione delle difficoltà rappresentate dagli Enti di formazione a causa del prolungamento dello stato emergenziale da Covid 19, il residuo 4% del finanziamento è riconosciuto anche se il totale delle ore allievi frequentanti, comprensivi anche di quelli non finanziati, riferito all'IF e rilevabile dai registri di presenza, si sia svolto in misura non inferiore al 70% del totale previsto, tenuto conto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti.

A tal fine non sono prese in considerazione le eventuali ore di assenze che non hanno avuto

incidenza all'ammissione delle prove intermedie per annualità e finali per la qualifica. Diversamente si dà luogo alla riparametrazione secondo la formula citata  $RF / TPA * TOAR$ .

Si precisa che nel computo degli allievi frequentanti, gli allievi non finanziati sono da considerare solo ai fini del mantenimento del tetto massimo degli allievi finanziati. Inoltre, ai fini del riconoscimento della quota del 4%, non sono da considerare le presenze/assenze degli allievi relative alle attività integrative e complementari svolte in contemporanea alle attività curriculari.

Per quanto riguarda i percorsi di IeFP erogati con modalità di apprendimento duale si applicano le disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08410/2019 – Linee Guida per la gestione dei progetti di istruzione e formazione professionale realizzati nell'ambito della Sperimentazione del Sistema Duale.

## **Riferimenti normativi percorsi triennali di IeFP e nel sistema duale**

- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”,
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- Decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di Istruzione che prevede, tra l'altro, “l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzo di studio”.
- Intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica Istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture Formative per la qualità dei servizi.
- Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'assolvimento del nuovo obbligo di Istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003.
- Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF del 23/4/ 2008.
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale ((ECVET).
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- VISTO il Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014;
- Legge Regionale 20 aprile 2015 n. 5, Disposizioni sul sistema educativo regionale di Istruzione e Formazione Professionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 12 gennaio 2016, recante “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- Protocollo di intesa del 13 gennaio 2016 tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio, per l’attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10/5/2016 “Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”. – Adozione Linee Guida “Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio”;
- Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
- Decreto ministeriale del 11 del 7 gennaio 2021: *Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la rimodulazione dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale.*
- Deliberazione n. 846 del 19 novembre 2019: Recepimento dell’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019).
- Deliberazione n 363 del 15 giugno 2021 concernente Approvazione dello schema di Accordo territoriale tra la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 7, c. 2 del d.lgs. n. 61/2017.
- Deliberazione n. 589 del 17 settembre 2021 “Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2021/2022”;

## Riferimenti normativi emergenza coronavirus – COVID 19

- Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35),
- D.P.C.M. 26 aprile 2020,
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
- D.P.C.M. 17 maggio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Piano scuola 2020-2021
- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
- Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
- Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
- Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
- Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.